



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2064 del 4 dicembre 2019

## ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio  
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof. M. Rispoli Farina - Membro  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 25 novembre 2019, in relazione al ricorso n. 3034, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### FATTO

*1. Il Ricorrente formula nel modulo del ricorso domanda di “annullamento del contratto di sottoscrizione dei 47 titoli sottoscritti nel 2011...”, rinviando, quanto alle contestazioni a supporto della stessa, al reclamo in precedenza inviato all’Intermediario e versato in atti, laddove egli si duole per il fatto di aver sottoscritto, nel mese di marzo 2011, “su indicazione dell’addetto allo sportello che gli suggerì di effettuare un investimento sicuro e da cassettista quale era”, n.*

47 azioni emesse dall'Intermediario odierno convenuto, per un corrispettivo pari € 441,80.

Con riferimento a tale operazione, il Ricorrente contesta a controparte la violazione del “*generale principio di correttezza e buona fede*” nella prestazione dei servizi d'investimento, ai sensi dell'art. 21 del TUF, nonché dell'art. 29 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998. Più in particolare, egli contesta il mancato svolgimento dell'attività di profilatura e, dunque, di non aver tenuto conto che egli aveva “*una propensione al rischio bassa*” e che “*non avrebbe mai accettato una perdita, quindi l'aver titoli azionari, per di più non quotati su un mercato regolamentato*”, senza neanche renderlo consapevole dell'illiquidità delle proprie azioni, resa nota “*solo a partire dal 31 dicembre 2015*”. Oltre ciò, egli lamenta “*la tardiva registrazione e la mancata esecuzione dell'ordine di vendita delle stesse azioni più volte impartito tra il 2014 ed il 2016 e mai portato ad esecuzione*”.

Conclusivamente, il Ricorrente “*chiede l'annullamento del contratto di sottoscrizione perché [...] concluso senza i legittimi procedimenti precontrattuali che rendono valido il contratto*”, con conseguente “*restituzione della somma sottoscritta a cui vanno aggiunti gli interessi legali maturati dal 01 marzo 2011*”, oltre alla circostanza che l'operatività censurata deve ritenersi nulla “*ai sensi dell'art. 1418, 1° comma e comunque annullabile per vizio del consenso dell'investitore ai sensi dell'art. 1427 c.c. e per responsabilità precontrattuale*”. Chiede, poi, “*le commissioni e spese di sottoscrizione di ammontare indeterminato e presuntivamente pari ad € 20,00, più la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a far data da marzo 2011 pari ad € 69,65, inoltre si chiede il risarcimento del danno per la perdita di valore dell'investimento e la perdita di chance per l'utilizzo della somma in altre forme di investimento pari ad € 300,00, per un totale pari ad € 831,45*”.

2. L'Intermediario, dopo aver rappresentato che il Ricorrente “*risulta titolare di dossier titoli dal 2003*”, fa presente che lo stesso è titolare di 151 azioni, “*di cui 100 acquistate nell'aprile 2003 e 42 nel marzo 2009. Ulteriori 9 azioni (Banca) sono state assegnate gratuitamente tra il 2006 e il 2013*”. Ciò essendo, “*la materia del*

*contendere, dunque, verte sulle 42 azioni acquistate nel 2009 dal cliente (non 47 e non nel 2011), aderendo all'aumento di capitale della Banca, al prezzo di 8,3 euro l'una, impiegando la somma di € 348,60", a fronte del che, "negli anni, al ricorrente sono stati riconosciuti dividendi per € 161,93", con l'effetto che "nessun danno può essere registrato in capo al ricorrente".*

Quanto al merito dei fatti occorsi, egli fa presente che *"all'atto di adesione all'operazione di Aumento di Capitale sociale 2009" il Ricorrente ha dichiarato "di accettare integralmente il contenuto del "Prospetto informativo" nonché di aver "preso visione in particolare del capitolo "Fattori di Rischio" del Prospetto Informativo".*

Per quanto attiene, poi, all'illiquidità dei propri titoli azionari, l'Intermediario richiama la decisione di questo Collegio n. 229/2018 - di rigetto - in ragione della mancata allegazione di elementi atti a dimostrare che *"le azioni dell'Intermediario fossero caratterizzate già nel 2009 da un rischio di illiquidità sufficientemente elevato e tale, dunque, da giustificare un correlativo obbligo dell'intermediario di darne specifica informativa al cliente in occasione della prestazione del servizio d'investimento a suo favore", conclusivamente chiedendo di "rigettare il ricorso" in esame, per infondatezza dei motivi di doglianza adottati da parte attorea.*

**3. Il Ricorrente, quanto al merito dei fatti occorsi, replica affermando:**

- di non aver sottoscritto la dichiarazione contenuta nella modulistica relativa al *"conflitto d'interessi sul titolo in quanto emittente e collocatore coincidono";*
- la mancata consegna del Prospetto Informativo;
- con riferimento alla richiamata decisione ACF n. 229/2018, di aver contestato *"l'acquisto dei 42 titoli fatti nel 2009 con varie obiezioni e con riferimenti puntuali al T.U.F. al codice civile ed ai regolamenti Consob", mentre "solo in maniera eventuale menziono la questione del titolo illiquido";*
- il mancato svolgimento della dovuta attività di profilatura da parte dell'Intermediario con la conseguente impossibilità di svolgere una valutazione di adeguatezza o anche solo di appropriatezza dell'operazione d'investimento rispetto al proprio profilo di rischio;

- ridetermina l'importo richiesto "per l'annullamento della sottoscrizione" in € 755,85, fornendo le relative motivazioni.

4. Nelle repliche finali, l'Intermediario rappresenta che le argomentazioni svolte dal Ricorrente in sede di controdeduzioni integrative richiamano sostanzialmente quanto già argomentato, eccetto, avanzato e dedotto nel ricorso introduttivo.

#### **DIRITTO**

I. Sulla base delle evidenze in atti, costituisce oggetto della presente controversia l'operazione di investimento ad esito della quale, il 3 febbraio 2009, il Ricorrente ha acquisito n. 42 azioni dell'Intermediario, al prezzo unitario di € 8,30.

Ciò preliminarmente rilevato e facendo riferimento alla doglianza relativa alla mancata esecuzione dell'attività di profilatura, deve rilevarsi che l'Intermediario non ha versato in atti elementi idonei a comprovare lo svolgimento di tale adempimento, che si pone come antecedente logico e funzionale rispetto alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza, il che sostanzia violazione degli artt. 39 o 40 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007.

Del pari, l'Intermediario non ha fornito alcuna idonea evidenza atta a dimostrare di aver assolto agli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia di prestazione di servizi d'investimento.

Il Ricorrente va pertanto risarcito del danno occorso. A questo proposito va, anzitutto, rilevato che dal controvalore investito non può detrarsi quanto percepito dal Ricorrente a titolo di dividendi, posto che l'Intermediario non ha prodotto elementi probatori in relazione alla *tranche* dell'investimento azionario ammessa a ristoro, come sopra individuata.

Invece, in linea con precedenti decisioni assunte da quest'Arbitro, dal *quantum* da riconoscere in questa sede va detratto il valore di tali azioni, attualmente quotate sul mercato HI MTF al valore unitario di € 2,38 e, dunque, per un controvalore pari a € 99,96. Al Ricorrente va, quindi, conclusivamente riconosciuto un risarcimento pari a € 248,64 che, rivalutato, si attesta a € 278,48, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo.

2. Non possono, invece, essere oggetto di risarcimento le somme richieste a titolo di perdita di *chance*, nella misura in cui non sono presenti in atti idonei elementi probatori a sostegno della domanda formulata. Per lo stesso motivo, non possono essere oggetto di risarcimento le somme richieste a titolo di “*rimborso commissioni e spese*”.

### **PQM**

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma rivalutata di euro 278,48, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l’Intermediario comunica all’ACF, utilizzando esclusivamente l’apposito applicativo disponibile accedendo all’area riservata del sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L’Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione “Intermediari”.

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi